Milano, addì 10 luglio 2008

tra

ASSOGIOCATTOLI

e

FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL

è stata stipulata la presente ipotesi di rinnovo del ccnl 24 maggio 2004

Art. (5) – Decorrenza e durata
L'articolo è sostituito dal seguente:
"Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2008 e scadrà per la parte economica il 31 dicembre 2009 e per la parte normativa il 31 dicembre 2011.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 11 giugno 2008, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo."

Art. (6) – Regolamentazione della contrattazione aziendale
Al punto 4 è aggiunto il seguente ultimo comma:
Le parti condividono l'opportunità di definire linee guida, riferimenti ed orientamenti sulla contrattazione di secondo livello.

Art. (7) Livelli informativi e osservatorio
A pagina 21 aggiungere il seguente ultimo paragrafo:
- propone l'adozione congiunta di orientamenti su tematiche di interesse settoriale, da sottoporre ai competenti organi istituzionali.

A pagina 21 sostituire il punto i) con il seguente:
"l'andamento ed il monitoraggio della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato, con invito alle aziende del settore prive della contrattazione di secondo livello di porre in essere le basi per poterla avviare"

A pagina 22 aggiungere i seguenti ultimi paragrafi:
r) il monitoraggio e il coordinamento delle informazioni sulla sicurezza dei prodotti, anche in relazione alla normativa europea sul REACH.
s) l'approfondimento delle tematiche relative alla fattibilità di forme integrative di assistenza sanitaria.
t) Monitoraggio e aggiornamento di codici di condotta di cui al protocollo n. 7.

Al primo comma del punto 4 sostituire la prima frase con la seguente:
"Il livello aziendale di informazione e consultazione è articolato in tre momenti specifici:"

Nella quarta linea del primo comma del punto 4 sostituire la parola "informazione" con le seguenti parole:
"di informazione e consultazione"

Al punto 4 aggiungere al primo paragrafo del 3° comma aggiungere le seguenti parole:
"e, qualora lo ritengano opportuno, potranno formulare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà una risposta motivata"
Al termine del medesimo punto aggiungere il seguente paragrafo:
"L'intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima comunicazione"

Aggiungere i seguenti commi:
"INFORMAZIONI RISERVATE
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenze del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 71 e segg.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà di funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad un Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da Assogiocattoli, 3 dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.

La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.

Art. 16 – Assemblee
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Dette riunioni avranno luogo su convocazione unitaria o singola delle Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto oppure su convocazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell'unità produttiva.

Al comma 6 aggiungere:
Le ore non effettuate nel corso dell'anno solare potranno essere utilizzate nell'anno successivo con un limite massimo di due ore. Inoltre, qualora nell'anno solare siano state esaurite le ore disponibili, potranno essere anticipate quelle dell'anno successivo con un limite massimo di due ore.

Art. 17 – Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Sostituire il 5° comma con il seguente:
"In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale

impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l'Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale."

Art. (23) – Periodo di prova

Il primo comma è sostituito dal presente:

"L'assunzione può essere fatta, d'accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a:

7° livello	Quadri	6 mesi
	Impiegati	6 mesi
6° livello	Impiegati	4 mesi
5° livello	Impiegati	4 mesi
	Intermedi	3 mesi
4° livello s.	Impiegati	3 mesi
	Operai	2 mesi
4° livello	Impiegati	3 mesi
	Intermedi	2 mesi
	Operai	2 mesi
3° livello	Impiegati	2 mesi
	Operai	1mese e 1/2
2° livello	Impiegati	2 mesi
	Operai	1mese e 1/2
1° livello	Operai	1 mese

Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà."

Art. (24) – Contratto a tempo determinato

Al primo comma dopo le parole " UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999" aggiungere le seguenti:

" e alle disposizioni di legge vigenti"

Al comma 7 eliminare le parole:

"anche se di durata inferiore a 7 mesi"

Aggiungere il seguente comma 8:

"Le Parti, inoltre, in applicazione dell'art. 5, comma 4 bis, terzo periodo del decreto legislativo, n. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247/2007, concordano che la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine (cd. Deroga assistita) – da

stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all'5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge – non sia superiore a 8 mesi."

Aggiungere il seguente terzultimo comma:
"Per quanto concerne il diritto di precedenza nell'esecuzione di due o più contratti a termine nella stessa azienda, si applica quanto previsto dall'art. 5, commi 4 quater, quinquies e sexies , del D.Lgs. n° 368/2001, come modificato dalle Legge n° 247/2007.
Secondo quanto disposto dalla normativa di cui sopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro entro i termini di legge."

Cancellare la dichiarazione a verbale

Art. (28) – Commissione per lo studio della riforma del sistema di inquadramento
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l'evoluzione del rapporto tra imprese e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l'apporto individuale allo svolgimento dell'attività produttiva e convengono sull'utilità di un confronto volto a monitorare l'evoluzione di tale fenomeno.
Pertanto, entro il 31 ottobre 2008, sarà convocata la Commissione già costituita con il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 maggio 2004, che avrà l'incarico di:

- realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull'organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all'attuale disciplina dell'inquadramento dei lavoratori;
- analizzare e valutare l'opportunità di proporre l'introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedono il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento a forme di pluralità di mansioni che determinano un arricchimento della professionalità, a figure professionali innovative, in via generale, alla valorizzazione delle competenze richieste dall'azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi. Nell'esame delle varie ipotesi potrà essere presa in considerazione l'introduzione di un nuovo sistema di inquadramento che si basi su "aree professionali omogenee.

Nel darsi atto che la classificazione del personale continuerà ad essere, come nel passato, materia di stretta ed esclusiva pertinenza del livello contrattualistico nazionale, le parti raccomandano alla Commissione che qualora sia valutata positivamente l'opportunità di proporre l'introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni, questi siano caratterizzati da chiarezza e trasparenza per l'eventuale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di inquadramento

Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno proposte alle parti entro il 31 luglio 2009 per essere applicate in sede di rinnovo della parte economica del contratto nazionale e nell'ambito dei relativi costi."

Art. (31) –Orario di lavoro
Al 4° comma dopo la parola "uffici," e prima delle parole "o per…." aggiungere le seguenti:
"per punti vendita riconducibili alla filiera distributiva diretta dell'impresa".

Alla fine del 5° comma inserire le seguenti parole:
"applicando la procedura prevista nel successivo paragrafo "Turni 6x6"."

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
"Inoltre, in caso di particolari esigenze di intensificazione dell'attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale."

Nel paragrafo con titolo "Turni 6x6" è inserito il seguente ultimo comma:
"Nel caso l'azienda intenda introdurre tale sistema di turnazione ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U.

Entro 7 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.

In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 30 giorni dalla richiesta per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di:

- chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro;
- rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale."

Art. (33) – Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro.
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore nell'anno. Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità in periodi di minore intensità lavorativa una pari entità di ore di riduzione. Viceversa a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale corrisponderà nel corso dei dodici mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiori intensità lavorativa una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
18% per le ore prestate nelle giornate del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione del periodo di paga nel quale le ore suddette sono prestate.
Al verificarsi della necessità ed in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo la Direzione aziendale comunicherà alla RSU illustrandone le ragioni il ricorso alla flessibilità i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni saranno definite congiuntamente in sede di esame tra la Direzione aziendale e la RSU entro cinque giorni dalla comunicazione.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
Esaurita la procedura di cui sopra il programma diventa operativo.
Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.
Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salve deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvi accordi tra le parti.
Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle undici ore.
Ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del D.Lgs 66/2003, nel caso di adozione delle flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'inizio del normale orario lavorativo settimanale, il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore stabilite dal citato articolo 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo."

Art. (34) – Lavoro straordinario
Sostituire il 5° comma con il seguente:
Il lavoro straordinario ha carattere volontario è potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge di 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente".

*Al comma 9 la parola "**130**" è sostituita con la parola "*160*" e la la parola "**180**" è sostituita con la parola "*250*"*

Art. (35) – Banca delle ore individuale

Il terzo comma è sostiuito dal seguente:

"Per dare attuazione all'accumulo di ore il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati."

*All'ultimo comma sono soppresse le parole "**se annualmente**"*

Art. (37) – Regime di orario a tempo parziale

Il comma 4 del punto C è sostituito dal seguente:

"In attuazione di quanto previsto dall'art.3, comma 7, del D.Lgs. n.61/2000, come modificato dalla legge n.247/2007, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all'accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, per i rapporti di tipo verticale o misto, clausole che consentano la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).

Tali clausole potranno essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso minimo di tre giorni e dovranno prevedere, a titolo di compensazione, il pagamento di una maggiorazione forfettaria del 15%. Tuttavia, la variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla compensazione di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano espressamente richieste dal lavoratore interessato per sue necessità o scelte.

Per le sole clausole elastiche, il limite di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa è fissato nel 50% dell'orario contrattuale.

Le clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6 e 7 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate."

Nella nota a verbale inseire prima del comma 1 il comma seguente:

"Nel caso di clausola flessibile o elastica, azienda e lavoratore potranno concordare la sospensione temporanea della possibilità di attivare tali clausole, qualora la variazione delle prestazioni risulti pregiudizievole alle esigenze del lavoratore, in coincidenza di:

- iscrizione e frequenza a corsi di formazione a corsi regolari di studio di cui agli artt. 63 e 64 del presente contratto, in orari non compatibili con le variazioni pattuite;
- documentata stipula di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale."

Art. (55) – Permessi, assenze ed aspettative.
Sostituire così il primo comma:
"Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro le prime quattro ore del normale orario di prevista presenza sul lavoro, e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvi i casi di comprovato impedimento.
Nel caso di lavoro a turni, per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvi i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni."

Art. (57) – Disabili ed invalidi
Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente:
"Lavoratori diversamente abili"

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:
"Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l'individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall'azienda, di cui le parti in sede nazionale provvederanno a definire le linee guida di comportamento.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l'azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all'impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all'azienda."

Art. (58) – Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro.
Sostituire così il primo comma:
"L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro le prime quattro ore del normale orario di prevista presenza sul lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni."

Sostituire così il terzo comma
"L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro le prime quattro ore del normale orario di prevista presenza sul lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni."

Aggiungere all'ultimo comma le seguenti parole:

Le Parti convengono sulla necessità di contenere il più possibile le forme anomale di assenze dal lavoro per malattia. In tale ottica, a livello aziendale, procederanno ad un esame congiunto per identificare e rimuovere le cause che hanno determinato le situazioni più evidenti e di particolare gravità.

Art. (63) – Iniziative a sostegno della formazione continua

Aggiungere la seguente dichirazione a verbale

"DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti, riconfermando congiuntamente l'importanza della formazione continua e dell'aggiornamento professionale ai fini della competitività delle aziende e della tenuta e dello sviluppo di tutto il settore, e dell'occupabilità dei lavoratori nell'ambito delle attività dell'Organismo Bilaterale Nazionale per la formazione di cui all'art. 8 del presente contratto nazionale, si impegnano a realizzare una verifica congiunta sull'adeguatezza e sull'efficacia delle regolamentazioni contrattuali riguardanti le suddette materie, con particolare riferimento a quanto previsto dal presente articolo.

In tale ambito, saranno analizzate le problematiche concretamente riscontrate nel sistema delle aziende del settore nella programmazione e realizzazione di progetti di formazione continua riguardanti il personale dipendente a tutti i livelli, organizzati all'interno delle aziende stesse o ai quali le aziende aderiscono con proprio personale, con particolare riferimento a quelli realizzati nell'ambito dei fondi interprofessionali.

A tale riguardo, le parti convengono sulla necessità di approfondire gli aspetti relativi alle agevolazioni che consentono una migliore conciliazione tra la riconosciuta esigenza di estendere le suddette iniziative formative e la necessità di salvaguardare le esigenze organizzative dell'azienda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Tra i suddetti aspetti di facilitazione, le parti definiranno modelli di organizzazione delle modalità di erogazione della formazione che, valutando positivamente l'attività formativa stessa sia con riguardo al miglioramento della competitività delle aziende che all'autonomo interesse dei lavoratori all'accrescimento della proprie conoscenze e competenze professionali, prevedano forme di compartecipazione di aziende e lavoratori ai costi della formazione.

Le conclusioni condivise che emergeranno dai suddetti lavori dell'OBG saranno proposti alle parti stipulanti il presente contratto nazionale che ne definiranno il migliore utilizzo a beneficio di tutto il sistema."

Art. (66) – Ambiente di lavoro.

Aggiungere la seguente dichiarazione a verbale:

"DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione al processo di riforma legislativo in atto del D.Lgs. 626/1994, realizzato con il T.U. D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e della fase di revisione in corso dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell'intesa a livello interconfederale per definire congiuntamente le

opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo contesto normativo.
In tale ambito, le parti si impegnano fin d'ora ad integrare l'attuale disciplina contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell'aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alla informazione e formazione dei lavoratori, tenuto conto dell'attuale impianto dell'art. 66 del presente contratto nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra."

Art. (72) – Multe e sospensioni
Sostituire il punto b) con il seguente:
"b) non si presenti al lavoro, non comunichi (salvo il caso di comprovato impedimento) e non giustifichi l'assenza secondo le modalità ed i termini stabiliti negli artt. 55, 58 e 59 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza alcuna giustificazione."

Art. (79) – Apprendistato professionalizzante
Il comma 1 è soppresso

*Al comma 2 le parole "**Nel frattempo**" sono sostituite dalle seguenti:*
"Nelle Regioni in cui non è stata ancora emanata una normativa che disciplina completamente l'apprendistato professionalizzante"

Il comma 10 è così sostituito:
"La retribuzione dell'apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione."

Il comma 12 è così sostituito:
"In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta all'apprendista operaio e all'apprendista impiegato – nei limiti del periodo di comporto - un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 85 per il lavoratore operaio."

Artt. (84), (95) – Ferie
Il comma 6 è sostituito con il seguente:
"Le ferie saranno concesse normalmente in periodo estivo: il godimento delle ferie dovrà avere carattere continuativo almeno per tre settimane. Un'eventuale diversa collocazione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata in tempo utile tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria".

Artt. (82), (97) – Trasferte

Aggiungere il seguente ultimo comma:

"In occasione delle trasferte all'estero, l'azienda provvede ad un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale."

Tabelle retributive

TAB. A – Decorrenze e importi degli aumenti dei minimi contrattuali

livelli	1° giugno 2008	1° gennaio 2009	1° settembre 2009	Totale aumento
7	51,28	35,41	28,08	**114,77**
6	48,84	33,72	26,74	**109,30**
5	46,88	32,37	25,67	**104,93**
4 S	44,44	30,69	24,34	**99,47**
4	43,47	30,01	23,80	**97,28**
3	42,00	29,00	23,00	**94,00**
2	39,07	26,98	21,40	**87,45**
1	23,44	16,19	12,84	**52,47**

Importo forfetario una tantum
L'importo forfetario una tantum di Euro 180 lordi sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo e verrà erogata in due tranches: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2008 e la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 maggio 2008 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2008 – 31 maggio 2008 cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.
L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.

Previdenza Complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto e) del verbale di accordo rinnovo parti economiche 14 ottobre 1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;

- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;

- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Per Assogiocattoli

Per FEMCA/CISL Per FILTEA/CGIL Per UILTA/UIL

PROTOCOLLO SULLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA TRATTENUTA E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTUALE RICHIESTA DA FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL E UILTA-UIL AI LAVORATORI NON ISCRITTI A SEGUITO DEL RINNOVO DEL CCNL 10 LUGLIO 2008

In data 10 luglio 2008 a Milano

tra

ASSOGIOCATTOLI
e
FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL

In relazione all'accordo 10 luglio 2008 raggiunto con Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil per il rinnovo del ccnl 24 maggio 2004, sono state convenute le seguenti modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di € 25 a carico dei lavoratori non iscritti a Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil.

La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil e dei singoli lavoratori. Essa non comporta responsabilità ed iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.

1. le Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti (allegato A);

2. unitamente alla busta paga del mese di settembre 2008, l'Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'avviso di cui al presente protocollo (allegato B);
3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di settembre 2008 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;
4. l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 25,00 sul saldo della retribuzione del mese di ottobre 2008;
5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di settembre 2008 ed i cinque giorni lavorativi successivi potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;
6. entro il 30 novembre 2008, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c 000000045437 CAB 03200 – ABI 01005 – CIN N - IBAN IT67N0100503200000000045437 presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2 Roma, intestato a Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;
7. entro il 10 dicembre 2008 le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;
8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al 30 giugno 2009 e successivamente potranno essere distrutti.

Le Parti si impegnano a diffondere, con gli strumenti normalmente in uso, presso i propri associati e le strutture periferiche, gli allegati al presente protocollo.

ASSOGIOCATTOLI

FEMCA-CISL

FILTEA-CGIL

UILTA-UIL

Allegato "A" al protocollo del 10 luglio 2008

COMUNICATO AI LAVORATORI

In relazione alla sottoscrizione dell'accordo 10 luglio 2008 di rinnovo del ccnl 24 maggio 2004, è stata convenuta la seguente procedura esecutiva in ordine alla trattenuta e al versamento delle quote di sottoscrizione contrattuale di € 25,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil

La procedura concordata tra le Parti è la seguente:

1. le Organizzazioni Sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il presente comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil ai lavoratori non iscritti;
2. unitamente alla busta paga del mese di settembre 2008, l'Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente l'apposito avviso relativo alla sottoscrizione;
3. entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di settembre 2008, i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;
4. l'Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di € 25,00 sul saldo della retribuzione del mese di ottobre 2008;
5. i lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di settembre 2008 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei cinque giorni lavorativi successivi al rientro in azienda. Fino ad allora la trattenuta resta sospesa;
6. entro il 30 novembre 2008, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul c/c n. 000000045437 – CAB 03200 – ABI 01005 – CIN N – IBAN IT67N0100503200000000045437 presso la Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2 Roma, intestato a Filta-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil a mezzo bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività;
7. entro il 10 dicembre 2008, le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, o in mancanza alle Organizzazioni sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario), unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione;
8. i dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al 30 giugno 2009 e successivamente potranno essere distrutti.

allegato "B" al Protocollo del 10 luglio 2008

AVVISO AI LAVORATORI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONTRATTUALI

PER I LAVORATORI NON ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil

La informiamo che, in relazione all'Accordo del 10 luglio 2008 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 2004, Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil hanno chiesto una contribuzione straordinaria pari a € 25,00 a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di ottobre 2008 a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 24 maggio 2004.

La ritenuta verrà versata dall'Azienda sul c/c n. 000000045437 – CAB 03200 – ABI 01005 – CIN N – IBAN IT67N0100503200000000045437 presso la Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati n. 2 – Roma intestato a Filta-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil.

Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione aziendale entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla distribuzione della presente busta paga.